

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II"

VERBALE DI GARA n. 16

Gara [1/L/2017 - CIRIO.1507L] *Appalto integrato per la progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza in progettazione nonché per l'esecuzione dei lavori per la costruzione dei nuovi insediamenti universitari nell'area ex Cirio in san Giovanni a Teduccio - Napoli. Moduli AI-A2*" CIG: 5814984499 da aggiudicarsi mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 co. 6 del Codice dei Contratti D. Lgs. 50/2016 (come modificato ed integrato dal D. Lgs 56/2017).

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **12** del mese di **ottobre** alle ore 09.35 presso la sala riunioni sita al terzo piano della Sede Centrale di questa Università, sita al Corso Umberto I n. 40 *bis*, si è riunito il Seggio di Gara, nominato con Decreto del *Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico* n. 432 del 08.05.2018, e preposto dall'art. 5 dell'Elaborato "*Norme di Gara*":

- *all'apertura dei plichi pervenuti nei termini;*
- *al controllo della documentazione amministrativa dei concorrenti;*
- *all'ammissione al prosieguo dei concorrenti la cui documentazione risulti regolare;*

Il Seggio si è riunito nella seguente composizione:

Presidente sostituto: **Dott.ssa Rossella Maio**

Componente: **Dott. Vincenzo Di Marco;**

Componente: **Sig. Zaccaria Sansone;**

1

VDM

assistito da me, **Dott.ssa Claudia La Foresta** Ufficiale Rogante sostituto, nominato con Decreto del Direttore Amministrativo (ora Direttore Generale) n. 849 del 04/05/2004.

Il Seggio prende atto che non sono presenti delegati nell'interesse dei concorrenti.

Il Seggio, visionata la documentazione relativa alla pubblicazione, sul sito web di Ateneo, dell'Avviso relativo alla seduta pubblica di data odierna (**all.1**), procede all'esame dell'istanza del concorrente **CONSCOOP SOCIETA' COOPERATIVA** [escluso nella seduta pubblica del 18 settembre u.s.] inoltrata a mezzo pec del 26/09/2018 ed assunta al protocollo di Ateneo con n. 89274 del 27/09/2018] ed acclusa alla nota dell'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili del 10.10. 2018 (**all.2**).

Il Seggio di Gara, preso atto dei contenuti della predetta nota dell'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili e della documentazione ad essa allegata (ai cui contenuti di dettaglio si rinvia), in virtù del principio espresso dalla giurisprudenza, dispone l'annullamento dell'esclusione deliberata nella seduta del 18.09.2018 e conseguentemente riammette alla procedura il concorrente **CONSCOOP SOCIETA' COOPERATIVA**.

Le operazioni di gara hanno termine alle ore 09.55.

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

I COMPONENTI

Dott.ssa Rossella Maio

Dott. Vincenzo Di Marco

Sig. Zaccaria Sansone

L'UFFICIALE ROGANTE SOSTITUTO

Dott.ssa Claudia La Foresta

ALL. 1)

Data: Thu, 11 Oct 2018 12:04:45 +0200 [12:04:45 CEST]

Da: URPT - Comunicazione interna <daportale@unina.it>

A: garecontratti-li@unina.it

Oggetto: Re: Gara 1 L 2017 CIRIO. 1507L

Publicato sul Sito di Ateneo alla pagina <http://www.unina.it/-/15625005-1-1-2017-cirio-15071> e all'Albo di Ateneo con il N.R. 5639/2018

Per eventuali chiarimenti contattare: Dott. Giuseppe Carlomagno 081 679975
Saluti

--
URPT
Redazione Sito Web di Ateneo
Università degli Studi di Napoli Federico II
Corso Umberto I, 80138, Napoli
Tel. 081 25 37225
081 67 99 75

Il 11/10/2018 11:54, garecontratti-li@unina.it ha scritto:

si trasmette per la pubblicazione l'Avviso di gara con la specifica richiesta. Si segnala l'urgenza

URPT - SITO WEB DI ATENEO <daportale@unina.it> ha scritto:

Si segnala che all'interno del file è indicata come data della seduta il 12/09/2018, si prega di inviare avviso corretto.

Per eventuali chiarimenti contattare: Dott. Nicola A. Marti 081 2537225

Saluti

--
URPT
Redazione Sito Web di Ateneo
Università degli Studi di Napoli Federico II
Corso Umberto I, 80138, Napoli
Tel. 081 25 37225
081 67 99 75

Il 09/10/2018 15:09, garecontratti-li@unina.it ha scritto:

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, si chiede di provvedere alla pubblicazione dell'allegato Avviso, relativo alla prossima seduta pubblica del seggio di Gara, sull'Albo on line di Ateneo, nonché nella sezione Gare, sul sito di Ateneo www.unina.it.

Cordiali saluti



Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico

AVVISO DI SEDUTA PUBBLICA

**Gara [1/L/2017 - CIRIO.1507L] Appalto integrato per la progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza in progettazione nonché per l'esecuzione dei lavori per la costruzione dei nuovi insediamenti universitari nell'area ex Cirio in san Giovanni a Teduccio - Napoli. Moduli A1-A2"
CIG: 5814984499**

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, si comunica che la prossima seduta pubblica del Seggio di Gara è fissata al giorno 12.10.2018 alle ore 9.00 presso la sala riunioni al 3° piano della Sede Centrale di questa Università, sita in Napoli al Corso Umberto I n. 40 bis.

Napoli 11.10.2018

**Il Capo Ufficio *ad interim*
Dott.ssa Rossella Maio**

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento:
Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili
Responsabile: Dott.ssa Rossella Maio, Capo dell'Ufficio *ad interim*
T: 081/2537316
Indirizzo PEC: garecontratti-li@pec.unina.it
Per chiarimenti: Dott.ssa Claudia La Foresta
Tel. 081/253711- Fax. 081/2537390

V.D.N.



Ufficio Gare e Contratti
per Lavori e Immobili

Al Seggio di Gara

OGGETTO: Gara [1/L/2017 - CIRIO.1507L] Appalto integrato per la progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza in progettazione nonché per l'esecuzione dei lavori per la costruzione dei nuovi insediamenti universitari nell'area ex Cirio in san Giovanni a Teduccio - Napoli. Moduli A1-A2" CIG: 5814984499. Trasmissione nota di CONSCOOP SOCIETA' COOPERATIVA via pec del 26/09/2018 (prot. di Ateneo con n. 89274 del 27/09/2018)

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si trasmette l'istanza del concorrente **CONSCOOP SOCIETA' COOPERATIVA** (escluso nella seduta del 18/09/2018), inoltrata a mezzo pec del 26/09/2018 ed assunta al protocollo di Ateneo con n. 89274 del 27/09/2018.

In merito, si segnala che gli scriventi Ufficio e Ripartizione ritengono di rivedere le conclusioni riportate nelle risposte ai quesiti n. 20, 30 e 44, di cui agli Avvisi di chiarimenti, pubblicati sul sito web di Ateneo e repertoriati, rispettivamente, con GA 2018/35 del 26/03/2018, GA 2018/52 del 12/04/2014 e GA 2018/60 del 20/04/2018. Ciò, alla luce della sentenza del Tar Piemonte n. 483/2018 (allegata), la quale ha annullato – tra l'altro - il parere di precontenzioso dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. PREC 298/17/L del 6 dicembre 2017, in cui - relativamente a fattispecie riferita ad appalto nel settore dei beni culturali, ma **analogica**, quanto alla questione della qualificazione della consorziata designata, a quella considerata da questa Amministrazione nell'istruttoria condotta ai fini della predisposizione alle risposte ai quesiti richiamati - l'ANAC aveva adottato la seguente interpretazione: *"i consorzi stabili possono indicare quali esecutori delle opere i soli consorziati che siano in possesso (in proprio) delle qualificazioni richieste dalla lex specialis per l'esecuzione dei lavori oggetto di affidamento"*. I contenuti del parere di precontenzioso erano stati tenuti in considerazione nell'ambito dell'istruttoria finalizzata predisposizione delle risposte ai quesiti richiamati. Tuttavia, nella citata sentenza, il TAR ha sancito che l'interpretazione suggerita dall'Autorità introdurrebbe, *"in via surrettizia e senza un fondamento positivo, una speciale e più rigorosa modalità di qualificazione non prevista dalla legge in violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e delle regole generali dettate nei confronti dei consorzi tra imprese"*. Tanto premesso, si ritiene che le determinazioni adottate nella riunione del 18/09/2018 nei confronti del concorrente **CONSCOOP SOCIETA' COOPERATIVA** debbano essere riviste, alla luce del principio generale espresso nella sentenza allegata.

Napoli, 10.10.2018

Il Capo ad interim dell'Ufficio
Dott.ssa Rossella Maio

Il Capo della Ripartizione
Dott.ssa Carla Camerlingo

CLF

Oggetto: R: Gara 1 L 2017 CIRIO. 1507L

Mittente: "Conscoop Gare PEC" <gare@pec.conscoop.it>

Data: 26/09/2018 15:36

A: <garecontratti-li@pec.unina.it>

Buonasera,

in riscontro alla nota prot. n. 86991 del 21/09/2018 si trasmette in allegato la richiesta di annullamento provvedimento esclusione

Distinti saluti

Conscoop

Il Legale Rappresentante

Dott. Mauro Pasolini

-----Messaggio originale-----

Da: garecontratti-li@pec.unina.it [mailto:garecontratti-li@pec.unina.it]

Inviato: venerdì 21 settembre 2018 12:46

A: gare@pec.conscoop.it

Oggetto: Gara 1 L 2017 CIRIO. 1507L

Si trasmette la nota prot. n. 86991 del 21/09/2018

—Allegati:—

lettera unina.pdf

485 kB

PROT. n. 89 274 DEL 27/09/2018

Handwritten signature and initials, possibly 'V An' and 'el'.



Sede sociale:

Via L.Galvani, 17/b - 47122 Forlì (FC)

Tel. 0543.776211 - Fax 0543.721140

www.conscoop.it

Num Isc. Reg. Imp. Forlì-Cesena - C.F. - P.IVA 00140990409

R.E.A. n. 29710 - Iscr. Albo CMP A129958

citare nella risposta

N/o Rif.

Forlì, 26/09/18

Trasmessa a mezzo pec

Spett.le

Università degli Studi di Napoli Federico II

Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili

Pec garecontratti-li@pec.unina.it

Alla c.a. del Dirigente Dott.ssa Carla Camerlingo

Oggetto: Gara [1/L/2017 - CIRIO.1507L] Appalto integrato per la progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza in progettazione nonché per l'esecuzione dei lavori per la costruzione dei nuovi insediamenti universitari nell'area ex Cirio in san Giovanni a Teduccio - Napoli. Moduli A1- A 2. - CIG. 5814984499, CUP: E65D05000040006

Richiesta di annullamento provvedimento di esclusione comunicato con nota prot. n. 86991 del 21.09.2018

Lo scrivente Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro – CONSCOOP – Soc. Coop., in persona del proprio Presidente e Legale Rappresentante dott. Mauro Pasolini, riscontra la Vostra comunicazione indicata in oggetto per contestarne il contenuto e rilevare che il provvedimento di esclusione dello scrivente Consorzio dalla procedura di gara è viziato per eccesso di potere e violazione di legge oltre che carente di motivazione.

Infatti, il Bando di gara dispone che l'appalto è regolato dal D.Lgs. n. 50/2016, dal bando di gara e dall'elaborato "Norme di Gara".

Orbene, ai sensi dell'art. 47 del DLgs n. 50/2016, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per la partecipazione alla gara d'appalto dei Consorzi fra cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 45 co. 2 let. b) e per l'esecuzione dei lavori devono essere posseduti solamente dal Consorzio e non anche dalla cooperativa assegnataria.

Circostanza confermata anche dall'art. 2, pag. 8, dell'elaborato "Norme di gara" secondo cui, con riferimento alla partecipazione alla gara dei Consorzi fra cooperative di produzione e lavoro, "i requisiti prescritti ai precedenti punti III.1.1) lettere a1) a2), a3) (requisito economico-finanziario e tecnico) del Bando devono essere posseduti in capo al Consorzio stesso". Tale articolo prosegue affermando che la cooperativa indicata per l'esecuzione del lavoro dovrà possedere esclusivamente i requisiti di cui alle lettere a1) (requisiti di ordine generale) e a2) (requisiti di idoneità professionale).

Alla luce di quanto esposto emerge pertanto l'erroneità, l'infondatezza e l'illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere del provvedimento di esclusione dello scrivente Consorzio dalla gara in oggetto.

Né tanto meno l'esclusione può essere motivata mediante rinvio alle risposte ai quesiti n. 20, 30 e 44 in quanto tali quesiti si riferivano alla partecipazione di Consorzi stabili e non anche dei Consorzi fra Cooperative di Produzione e Lavoro, come lo scrivente Consorzio, per i quali vige una disciplina diversa e meglio esplicitata nelle norme sopra richiamate.

Consorzio fra Cooperative di
Prod. e Lavoro - CONS.COOP.
Società Cooperativa - FORLÌ
IL PRESIDENTE
Mauro Pasolini

Filiale

MANFREDONIA - Viale Miramore, 21 - 71043 Manfredonia (FG)



Per tali motivi, lo scrivente Consorzio, in persona del proprio Presidente e Legale Rappresentante Dott. Mauro Pasolini, chiede a Codesto Spettabile Ente di **annullare** in autotutela il provvedimento di esclusione di Conscoop dalla gara in oggetto e conseguentemente di riammetterlo alla medesima procedura.

Si prega di provvedere entro e non oltre il 03.10.2018 al fine di consentire allo scrivente Consorzio di adottare tutte le opportune ed eventuali determinazioni nel caso di rigetto della presente richiesta.

Distinti saluti.

Il Presidente

Consorzio fra Cooperative di
Produz. e Lavoro - CONS.COOP.
Società Cooperativa - FORLÌ
IL PRESIDENTE
Mauro Pasolini

TAR PIEMONTE 483/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 152 del 2018, proposto da
Consorzio "Il Nuovo Civ", rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Paola
Roulet, Rosario Scalise, Giovanni Borney, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l'avv. Maria Paola Roulet in Saint
Christophe, loc. Grande Charriere, 46;

contro

Comune di Vercelli, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Zoppolato, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso
l'avv. Maurizio Zoppolato in Milano, via Dante, 16;
Autorità Nazionale Anticorruzione, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Torino, via Arsenale, 21;

nei confronti

Ambra Conservazione e Restauro s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola
Branca e Cristina Belvisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e domicilio eletto presso l'avv. Paola Branca in Castano Primo, via
Magenta, 28 bis;

per l'annullamento

- della decisione e del verbale della seduta pubblica del 15 gennaio 2018, con il
quale il Comune di Vercelli ha escluso il consorzio ricorrente dalla procedura di
affidamento dei "lavori di manutenzione coordinata e pronto intervento su

YD7
[Signature]
9 [Signature]

immobili e strutture dell'ente sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 -
Accordo Quadro Lotto B - CIG 6805657DCF", richiamato nella determinazione
di aggiudicazione dell'appalto;

- della determinazione n. 315 del 1° febbraio 2018, con la quale è stato deciso di
escludere il consorzio ricorrente ed aggiudicare in via definitiva alla Ambra
Conservazione e Restauro s.r.l. l'appalto;

- della nota del 2 febbraio 2018 prot. 00064444;

- del bando, della lettera di invito e del disciplinare di gara relativi all'appalto;

- per quanto di necessità, del parere reso dall'Autorità Nazionale Anticorruzione
nel procedimento precontenzioso PREC 298/17/L in data 6 dicembre 2017 e
della delibera n. 1329/2017 dell'Autorità, se ed in quanto abbiano natura
provvedimentale;

- nonché per l'accertamento del diritto del consorzio ricorrente ad essere
riammesso alla procedura di gara;

- e per la condanna del Comune di Vercelli al risarcimento dei danni conseguenti,
anche per equivalente pecuniario, se impossibile in forma specifica;

Visti il ricorso e i relativi allegati;


Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vercelli, dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione e di Ambra Conservazione e Restauro s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;


Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2018 il dott. Savio Picone e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Verificata l'integrità del contraddittorio ed avvisate le parti, ai sensi dell'art. 60 cod.
proc. amm.;

Ritenuto di poter decidere con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 120,
decimo comma, cod. proc. amm.;



FDI



Premesso, in fatto:

che il ricorrente Consorzio "Il Nuovo Civ" è un consorzio stabile tra imprese artigiane, rientrante nella previsione dell'art. 45, secondo comma – lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016, ed espone di aver partecipato alla procedura negoziata indetta dal Comune di Vercelli per l'appalto dei lavori di manutenzione e pronto intervento su immobili sottoposti a vincolo storico-artistico (lotto B), con importo a base di gara pari ad euro 490.000,00;



che la lettera d'invito del 20 settembre 2016 richiedeva, ai fini dell'ammissione, il possesso di valida attestazione SOA per la categoria OG2 – classifica II;

che il Consorzio ha dimostrato il possesso della certificazione per la categoria OG2 – classifica IV, ha designato in sede di offerta gli artigiani consorziati per l'esecuzione delle lavorazioni (Albedil s.r.l. e Ferrari Restauri s.a.s.), nella seduta di gara del 2 novembre 2016 è risultato migliore offerente ed aggiudicatario provvisorio con il punteggio complessivo di 97,01 p., è stato tuttavia poi escluso con la determinazione n. 315 del 1° febbraio 2018, in quanto le due imprese consorziate esecutrici dei lavori non possiedono in proprio la qualificazione nella categoria OG2;

che il Consorzio impugna il provvedimento di esclusione, il presupposto parere di precontenzioso dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. PREC 298/17/L del 6 dicembre 2017, la successiva aggiudicazione definitiva alla seconda classificata Ambra Conservazione e Restauro s.r.l.;

che il Consorzio deduce, in sintesi, la violazione degli artt. 45, 48 e 146 del d.lgs. n. 50 del 2016, la violazione dell'art. 248 del d.P.R. n. 207 del 2010, la violazione della lex specialis di gara e l'eccesso di potere sotto molteplici profili;

che si sono costituiti il Comune di Vercelli, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la controinteressata Ambra Conservazione e Restauro s.r.l., eccependo l'inammissibilità dell'impugnativa e chiedendone, in ogni caso, il rigetto nel merito;




Ritenuto, in diritto:

A) in rito

che è manifestamente infondata l'eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa del Comune, in relazione all'impugnativa del presupposto parere di precontenzioso dell'Autorità, il quale ha determinato effetti diretti limitati alla gara controversa e perciò riferibili esclusivamente all'ambito territoriale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 13, primo comma, cod. proc. amm.;

che è altresì infondata l'eccezione di irricevibilità ed inammissibilità articolata dalla difesa del Comune, in quanto:

- il parere di precontenzioso dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, quando abbia effetti vincolanti ai sensi dell'art. 211, primo comma, del d.lgs. n. 50 del 2016, deve essere impugnato nel termine decadenziale di trenta giorni soltanto dalle parti che "abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito" (nella specie, la sola amministrazione appaltante che l'ha richiesto), poiché è nei loro confronti che il parere assume un contenuto pre-decisorio immediatamente lesivo, intorno alla questione interpretativa sottoposta all'esame dell'Autorità;
- viceversa, l'impresa concorrente che non abbia accettato di vincolarsi alla pronuncia dell'Autorità non è tenuta ad impugnare in via immediata il parere di precontenzioso nel termine decadenziale decorrente dalla sua pubblicazione, bensì può chiederne al giudice amministrativo l'annullamento unitamente al provvedimento applicativo della stazione appaltante, ove da questo riceva un effettivo pregiudizio;
- tale conclusione risponde ad esigenze sistematiche ed innanzitutto al principio di effettività della tutela nella materia degli appalti, che porta ad escludere interpretazioni delle norme processuali da cui scaturiscano per le imprese concorrenti oneri di impugnazione eccessivamente gravosi e sproporzionati rispetto alle finalità perseguite dal rito accelerato (si noti che il parere di



precontenzioso dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è giunto nel dicembre 2017, a circa undici mesi dall'istanza del Comune di Vercelli, sicché risulterebbe del tutto irragionevole, nella specie, esigere dall'impresa interessata la proposizione del ricorso avverso il parere entro il termine breve di trenta giorni);


- a favore della sopradetta conclusione si consideri, inoltre, che il parere di precontenzioso conserva, per taluni profili e certamente nei confronti delle parti che non si sono impegnate ad attenersi, il carattere di atto endoprocedimentale privo di immediata lesività, sì da escludere la necessità che ne sia proposta impugnazione autonoma a pena d'inammissibilità, poiché la stazione appaltante ben potrebbe, in astratto, adottare provvedimenti differenti (ad esempio, sulla base di fatti sopravvenuti nel corso della procedura, ovvero in considerazione di elementi che non erano ancora stati valutati al momento della richiesta di parere), incidendo in via autoritativa sulla prosecuzione o sull'esito della gara, senza tuttavia prendere in considerazione il responso dell'Autorità;

- il ricorso del Consorzio è stato notificato in data 12 febbraio 2018 ed è tempestivo, in quanto l'esclusione è stata deliberata dal Comune di Vercelli con la determinazione dirigenziale n. 315 del 1° febbraio 2018 (doc. 8), mentre nel verbale di seduta pubblica del 15 gennaio 2018 la commissione giudicatrice si era provvisoriamente limitata a condividere e recepire le conclusioni espresse dall'Autorità nel parere di precontenzioso, dando "mandato al r.u.p. ... di procedere con gli adempimenti conseguenti" (doc. 7);

- il Consorzio ha ritualmente rinnovato la notifica via PEC all'Autorità Nazionale Anticorruzione, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in data 28 febbraio 2018;

B) nel merito

che il ricorso è manifestamente fondato;


The bottom right corner of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are three distinct signatures, one of which is quite large and stylized, and several smaller initials or marks scattered around them.

che il modulo associativo del consorzio stabile, già previsto dall'art. 36 del d.lgs. n. 163 del 2006 ed attualmente disciplinato dall'art. 45, comma 2 – lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016, dà vita ad un soggetto giuridico autonomo, costituito in forma collettiva e con causa mutualistica, che opera in base ad uno stabile rapporto organico con le imprese associate;

che, in forza di tale rapporto, era normativamente previsto che il consorzio stabile potesse giovare dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle consorziate stesse, secondo il criterio del “cumulo alla rinfusa” desumibile dall'art. 36, comma 7, del d.lgs. n. 163 del 2006, senza dover ricorrere all'avvalimento, cosicché il medesimo poteva scegliere di provare il possesso dei requisiti di qualificazione con attribuzioni proprie e dirette oppure con quelle dei consorziati, deponendo in tal senso anche l'art. 94 del d.P.R. n. 207 del 2010 (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10 maggio 2013 n. 2563);

che, secondo l'orientamento tuttora prevalente in giurisprudenza e condiviso dal Collegio, l'operatività del “cumulo alla rinfusa” per i consorzi stabili non è venuta meno con l'entrata in vigore del nuovo Codice, traendosi argomenti dall'art. 83, comma 2, e dall'art. 216, comma 14, del d.lgs. n. 50 del 2016, che tuttora sancirebbero la vigenza del descritto principio, nelle more dell'adozione di specifiche disposizioni ministeriali su proposta dell'Autorità (cfr. TAR Lazio, sez. I-quater, 25 gennaio 2017 n. 1324; TAR Campania, Napoli, sez. I, 28 giugno 2017 n. 3507);

che le regole comuni dettate dal legislatore, in tema di qualificazione dei consorzi stabili per l'affidamento di appalti di lavori pubblici, non sono derogate nel Capo III del Titolo VI (artt. 145-ss.) del d.lgs. n. 50 del 2016, per gli appalti nel settore dei beni culturali, diversamente da quanto affermato dall'Autorità nella fattispecie controversa;

g. v. m. 

che, al riguardo, l'art. 146 del d.lgs. n. 50 del 2016 si limita a stabilire, al primo comma, che per i lavori da eseguire su immobili vincolati "è richiesto il possesso di requisiti di qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento" e, al secondo comma, che i lavori su immobili vincolati "sono utilizzati, per la qualificazione, unicamente dall'operatore che li ha effettivamente eseguiti";

che non può condividersi l'interpretazione adottata dall'Autorità nel parere di precontenzioso qui impugnato, secondo la quale "in tale specifico settore i consorzi stabili possono indicare quali esecutori delle opere i soli consorziati che siano in possesso (in proprio) delle qualificazioni richieste dalla lex specialis per l'esecuzione dei lavori oggetto di affidamento";

che, in contrario, il secondo comma dell'art. 146 dispone unicamente in ordine alla spendita dei certificati di esecuzione dei lavori per l'incremento della classifica di qualificazione SOA, da parte dell'impresa consorziata esecutrice, ma non modifica il regime di qualificazione dei consorzi stabili, nelle gare per l'affidamento di lavori su immobili sottoposti a vincolo storico-artistico;

che identica previsione era già contenuta, per il settore speciale dei beni culturali, dall'art. 248, terzo comma, del d.P.R. n. 207 del 2010, sempre con esclusivo riguardo alla fase di esecuzione dell'appalto ed alla spendita dei lavori eseguiti (per le categorie OG2, OS2 e OS25), non imputabili al consorzio bensì all'impresa che li ha concretamente assunti;

che l'interpretazione suggerita dall'Autorità introdurrebbe per i consorzi stabili, in via surrettizia e senza un fondamento positivo, una speciale e più rigorosa modalità di qualificazione non prevista dalla legge, in violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e delle regole generali dettate nei confronti dei consorzi di imprese, richiamate in blocco dall'art. 145, terzo comma, del d.lgs. n. 50 del 2016;

g.v.m.

che la lettera d'invito approvata dal Comune di Vercelli richiedeva l'attestazione SOA per la categoria OG2, senza altro aggiungere in merito al possesso della qualificazione da parte di ciascuna delle imprese consorziate designate per l'esecuzione degli interventi di manutenzione;

che un siffatto obbligo non può farsi discendere dalle (minime) disposizioni del Capo III del Codice, nel dichiarato intento di garantire una migliore qualificazione degli appaltatori nel settore dei beni culturali, restando rimessa al legislatore la scelta di prescrivere l'indicazione, all'interno dei consorzi, di imprese esecutrici a loro volta qualificate in proprio secondo le categorie SOA e classifiche richieste dal bando di gara;

che, per quanto detto, è illegittima ed è annullata la decisione di escludere il ricorrente Consorzio "Il Nuovo Civ", restando assorbite le ulteriori censure e la connessa domanda risarcitoria;

Ritenuto, in conclusione, di dover accogliere il ricorso in esame, con annullamento della determinazione n. 315 del 1° febbraio 2018 (con la quale è escluso il consorzio ricorrente ed è stato aggiudicato l'appalto alla Ambra Conservazione e Restauro s.r.l.) e del parere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione PREC 298/17/L in data 6 dicembre 2017;

Ritenuto, infine, di dover compensare le spese processuali, per la novità della questione esaminata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla la determinazione del Comune di Vercelli n. 315 del 1° febbraio 2018 ed il parere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione PREC 298/17/L del 6 dicembre 2017.

Spese compensate.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:


Carlo Testori, Presidente

Savio Picone, Consigliere, Estensore

Paola Malanetto, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Savio Picone Carlo Testori

[Home page](#)



g vda
e